



Disciplinare per lo svolgimento in modalità telematica delle procedure di assegnazione degli assegni di ricerca e delle borse di studio.

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente Disciplinare è adottato ai sensi della normativa vigente in materia di strumenti formativi di cui all'art. 22 della L. n. 240/2010 per gli assegni di ricerca e le borse di studio erogati dagli Enti Pubblici di Ricerca.

Art. 2

Definizioni

Agli effetti del presente Disciplinare si intende:

1. Per "assegno di ricerca": la corresponsione di assegni per la collaborazione o lo svolgimento di attività di ricerca;
2. Per "borsa di studio": il finanziamento concesso ai soggetti aventi titolo al fine di consentirne il proseguimento e il completamento della formazione post-lauream, tramite l'approfondimento di particolari tematiche di ricerca e/o tecnologiche. Le borse di studio sono assegnate a giovani laureati in discipline attinenti il settore di ricerca oggetto della borsa di studio;
3. Per "modalità telematica": l'utilizzo di servizi on-line, fruibili a distanza per via elettronica, che consentano l'interazione contestuale degli utenti connessi al servizio stesso;
4. Per "documento informatico": il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.

Art. 3

Disposizioni integrative del bando

1. Il bando di selezione deve menzionare espressamente che lo svolgimento della procedura avviene secondo modalità telematica con l'utilizzo di una specifica piattaforma digitale indicata nel bando, accessibile gratuitamente dai cittadini.
2. È cura del candidato fornirsi di attrezzature audio e video adeguate e indicare nella domanda di partecipazione un *account* personale appartenente alla suddetta piattaforma, ove essere contattato per lo svolgimento del colloquio.
3. La domanda di partecipazione dei candidati è trasmessa tramite una casella di posta elettronica certificata (P.E.C.) intestata al candidato secondo le modalità e i termini indicati dal bando.



Art. 4

Svolgimento delle riunioni della Commissione esaminatrice e comunicazioni ai candidati

1. La Commissione esaminatrice si riunisce in modalità telematica per lo svolgimento dell'intera procedura di selezione.
2. Per l'espletamento della procedura, i componenti della Commissione, anche esterni all'Ente, devono possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.).
3. Di ogni riunione, compreso il colloquio con i candidati, è redatto processo verbale.
4. Ciascun membro della Commissione sottoscrive il verbale con firma autografa e lo condivide con gli altri componenti tramite il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.).
5. All'esito della valutazione dei titoli, la Commissione, secondo le modalità stabilite nel bando di selezione, comunica via posta elettronica certificata (P.E.C.) a ciascuno dei candidati il giorno, l'ora e ogni altra informazione necessaria per lo svolgimento del colloquio, con un preavviso di almeno 15 giorni.

Art. 5

Svolgimento del colloquio

1. Il colloquio si svolge in modalità telematica sulla specifica piattaforma online indicata nel bando. È consentito a chiunque assistere allo svolgimento del colloquio. A tal fine, è reso disponibile sul sito web istituzionale dell'Ente, a cura del Segretario della Commissione, nella sezione del bando di selezione, il *link* per la diretta *streaming* del colloquio.
2. La Commissione di concorso, prima di procedere allo svolgimento del colloquio, è tenuta a verificare il buon funzionamento degli strumenti tecnologici adoperati per l'espletamento della prova orale.
3. L'identità del candidato è verificata con l'esibizione, prima dell'inizio del colloquio, dell'originale del documento di riconoscimento allegato in copia alla domanda di partecipazione ovvero di un altro documento di riconoscimento in corso di validità. Il Segretario della Commissione annota sul verbale gli estremi identificativi del documento di riconoscimento fornito dal candidato.
4. La mancata o errata comunicazione dell'*account* personale di cui all'art. 3, comma 2, il mancato collegamento o l'irreperibilità del candidato nel giorno o nell'orario stabilito per il colloquio, ovvero la mancata esibizione del documento



di riconoscimento già inviato in allegato alla domanda di partecipazione o di altro documento di riconoscimento è considerata rinuncia alla partecipazione al colloquio, e dunque alla selezione, qualunque ne sia la causa.

5. Nel verbale della Commissione relativo al colloquio occorre dare atto dello svolgimento della prova in forma pubblica attraverso l'uso della modalità telematica.

Art. 6

Problemi tecnici di connessione

1. Nell'ipotesi in cui nella data e nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni di cui all'art. 4 ovvero durante lo svolgimento delle stesse vi siano problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento tra i commissari, la riunione è rinviata ad altra data.

2. Qualora nello svolgimento del colloquio si verificano problemi tecnici di connessione:

a) nell'ipotesi in cui il problema di connessione riguardi uno o più commissari, il colloquio è rinviato d'ufficio ad altra data;

b) nell'ipotesi in cui il problema di connessione riguardi il candidato ammesso al colloquio, la commissione può motivatamente rinviare il colloquio ad altra data, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento tra i candidati.

Art. 7

Disposizioni finali e di coordinamento

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia.